



2024/3140

18.12.2024

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/3140 DELLA COMMISSIONE**

**del 17 dicembre 2024**

**che dispone la registrazione delle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> («regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) L'11 ottobre 2024 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>, l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese.
- (2) Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 27 agosto 2024 da Greenwood Consortium per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di legno compensato di legno duro.

**1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE**

- (3) Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è il legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno diverso dal bambù e dall'okoumé, di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno tropicale o di legno diverso dalle conifere, delle specie di cui alle sottovoci 4412 31, 4412 33 e 4412 34, anche rivestito o ricoperto in superficie.
- (4) Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici SA ex 4412 31, ex 4412 33 ed ex 4412 34 (codici NC e TARIC 4412 31 10 80, 4412 31 90 00, 4412 33 10 12, 4412 33 10 22, 4412 33 10 82, 4412 33 20 10, 4412 33 30 10, 4412 33 90 10 e 4412 34 00 10). I codici SA, NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo, ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.

**2. REGISTRAZIONE**

- (5) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, qualora dalle risultanze dell'inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.
- (6) La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.
- (7) Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell'inchiesta antidumping.
- (8) Per il periodo compreso tra il 1° aprile 2023 e il 31 marzo 2024, secondo la denuncia che chiedeva l'apertura di un'inchiesta antidumping è stato stimato per il prodotto in esame un margine di dumping compreso tra l'89 % e il 335 % a seconda del tipo di legno duro, e un livello di eliminazione del pregiudizio del 224 %.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj>.

<sup>(2)</sup> GU C, C/2024/6048, 11.10.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/6048/oj>.

- (9) L'importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra i due, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (10) Qualora, nel corso dell'inchiesta, la Commissione riscontri elementi di prova dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 *bis*, del regolamento di base, l'importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe fissato al livello del margine di dumping di cui all'articolo 7, paragrafo 2 *ter*, del regolamento di base, se si concludesse che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (11) In questa fase la Commissione non è in grado di stimare l'importo di eventuali futuri dazi da pagare. Gli importi menzionati nella denuncia sono quindi unicamente di carattere informativo e non possono creare aspettative quanto all'effettivo livello di dazi da pagare che sarà stabilito a seguito dell'inchiesta.

### 3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (12) I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, alle autorità doganali è data istruzione di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno diverso dal bambù e dall'okoumé, di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno tropicale o di legno diverso dalle conifere, delle specie di cui alle sottovoci 4412 31, 4412 33 e 4412 34, anche rivestito o ricoperto in superficie, attualmente classificato con i codici SA ex 4412 31, ex 4412 33 ed ex 4412 34 (codici NC e TARIC 4412 31 10 80, 4412 31 90 00, 4412 33 10 12, 4412 33 10 22, 4412 33 10 82, 4412 33 20 10, 4412 33 30 10, 4412 33 90 10 e 4412 34 00 10), originario della Repubblica popolare cinese.

2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2024

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN

---

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).